

CLAUSOLE ESSENZIALI CONVENZIONE

- 1) La concessione ha ad oggetto lo stallo assegnato e nessun altro spazio. Non sono ammessi scambi tra stalli assegnati tra concessionari.
Lo stallo assegnato è personale e non può essere oggetto di sublocazione o cessione a terzi, salvi i casi di atti di trasferimento dell'azienda. In tal caso in capo al subentrante saranno verificati i requisiti morali richiesti al partecipante originario.
- 2) Lo stallo viene concesso ed accettato dal Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In particolare il concedente Comune assicurerà, esclusivamente, la conformità tecnica delle aree e degli impianti comuni.
- 3) E' onere a carico del concessionario provvedere alle sistemazioni interne al proprio posteggio necessarie al fine di assicurare la conformità alla normativa di settore ed attestarne l'agibilità .
- 4) Ogni spesa sostenuta dall'assegnatario, per adeguare alla normativa vigente lo stand assegnato ed a mantenerlo in tale stato, rimarrà a suo totale carico e di essa lascerà indenne il comune anche al rilascio alla fine del periodo di concessione.
- 5) Il canone di concessione stabilito con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della giunta Comunale n. 31 del 07/11/2023 (ai sensi dell'art. 17 del Regolamento) - è pari a € 4455.00 annui da corrispondere cadenza annuale anticipata.
Il canone potrà essere subire delle modifiche, a seguito di nuovo provvedimento dell'amministrazione.
Il concessionario si impegna, oltre che alla corresponsione del predetto canone, anche all'accettazione di eventuali maggiorazioni dello stesso che l'Amministrazione intendesse applicare nel corso della durata della concessione, nonché all'accettazione di tutte le tariffe praticate nel Mercato per i servizi eventuale erogati dall'Amministrazione o da soggetti terzi ai quali detti servizi siano affidati in convenzione a norma del vigente Regolamento per il Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso.
Il mancato pagamento anche di una sola rata dovuta per l'ordinario e per il pregresso, previa contestazione con termine di garanzia di giorni 15, costituisce causa per la declaratoria di decadenza della presente convenzione, con riviviscenza degli effetti dell'ordinanza di sgombero e per l'esecuzione coattiva delle somme;
- 6) La perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione comporta la decadenza dalla concessione.
- 7) La durata della concessione è di cinque anni rinnovabili alla scadenza di altri 5 anni.
- 8) Per ogni altro aspetto connesso agli obblighi degli assegnatari si richiamano gli obblighi contenuti nel Regolamento approvato dal Comune di Melito per ultimo con Delibera Consiliare n. 22 del 24/05/2004.
- 9) Ai fini dell'avvio dell'attività è onere del concessionario presentare apposita segnalazione al SUAP con relativi allegati e di certificarne la relativa agibilità ed a tal fine effettuare le eventuali lavorazioni necessarie a conseguirla a proprio carico e spese. Ogni lavoro edile indispensabile all'avvio dell'attività potrà essere eseguita solo se preceduto da apposita e dettagliata comunicazione all'ufficio patrimonio dell'ente;

- 10) in caso di eventuali ritardi nella consegna del posteggio, a seguito dell'assegnazione, per qualsiasi ragione e motivo, gli assegnatari non possono vantare ad alcun titolo pretese per indennizzi o eventuali danni;
- 11) accettare il vigente regolamento per la gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari pubblicato nel sito istituzionale del comune di Melito di Napoli.

12) Dovranno essere costituite ed allegate alla convenzione le seguenti garanzie:

a) deposito cauzionale pari a 2 annualità del canone di posteggio. Tale deposito è infruttifero e sarà incamerato in caso di decadenza. Il versamento a titolo di deposito cauzionale dovrà essere effettuato in sede di dichiarazione di accettazione. Il mancato o incompleto versamento entro il suddetto termine determina la decadenza dell'assegnazione con l'esclusione dalla procedura.

b) garanzia definitiva nella misura, con le caratteristiche e secondo le modalità previste dal

D. Lgs. n. 36/2023 per l'importo pari a all'importo di € 5000,00 per l'intera durata della concessione;

La suddetta cauzione o fidejussione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalla concessione, dell'adempimento di sanzioni disciplinari e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza agli obblighi nascenti dallo stesso, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e delle spese sostenute dall'Amministrazione.

La predetta garanzia definitiva dovrà avere una durata pari a quella della concessione e dovrà prevedere espressamente:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- c) la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, l'importo della garanzia può essere dimezzato qualora la società sia in possesso di certificazione di sistema di qualità ivi prevista.

13. Il concessionario dovrà tenere indenne il Comune di Melito da ogni e qualsiasi responsabilità per infortuni o danni cagionati a terzi nell'espletamento della propria attività e nell'utilizzo dei locali e degli spazi del mercato agroalimentare all'ingrosso..

A tale scopo, l'aggiudicatario dovrà stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità Civile verso i terzi, con esclusivo riferimento al servizio in oggetto, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 1.000.000,00.

14. Il concessionario è altresì responsabile nei confronti del Comune per danni causati alle strutture agli impianti comuni.

A tale scopo l'aggiudicatario dovrà altresì stipulare un'idonea polizza assicurativa per danni di qualunque genere, compreso incendio e furto, agli impianti, ai locali utilizzati che possano verificarsi in vigenza del rapporto concessorio con un massimale per sinistro non inferiore a euro 500.000,00

15. Le predette polizze dovranno essere costituite con primaria Compagnia assicurativa, dovranno essere operanti per tutta la vigenza della concessione e dovranno prevedere e coprire ogni rischio che discenda dall'attività o dall'utilizzo dei locali e degli spazi, sollevando il Comune da ogni tipo di responsabilità in costanza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario dovrà produrre le predette polizze al Comune di Melito prima della sottoscrizione della concessione.

Il decorso inutile del suddetto termine tassativo comporta, irrevocabilmente, la decadenza dell'aggiudicatario e lo scorrimento della graduatoria al successivo classificato.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui alle precedenti lettere è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, verrà dichiarata la decadenza della concessione con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In sede di dichiarazione di accettazione, l'aggiudicatario dovrà avere estinto qualsiasi eventuale rapporto debitorio esistente con il servizio scrivente (salve le regolari rateazioni in essere).

16. L'allestimento del posteggio (comprensivo della realizzazione/istallazione di opere/attrezzature indispensabili ai sensi della vigente normativa, come ad esempio: cella frigorifera, fontana e vasca per il lavaggio, compresi gli eventuali allacci delle utenze elettriche ed idriche e le eventuali opere di prevenzione incendio, etc) è a carico e a spese esclusivo del concessionario che dovrà iniziare l'attività entro 60 giorni dalla data di accettazione, a pena di decadenza. Di ogni attività posta in essere dovrà essere informato l'ufficio patrimonio anche per eventuale autorizzazione di opere fisse.

Sono a carico del concessionario le utenze elettriche/idriche, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria del posteggio e delle pertinenze.

17. La ditta concessionaria dovrà garantire l'applicazione dei vigenti contratti CCNL di categoria e degli eventuali accordi integrativi degli stessi, in vigore anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la ditta non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni del soggetto stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale, e ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, oneri assicurativi antinfortunistici, oneri assistenziali e previdenziali, assicurazioni sociali e sicurezza sul lavoro assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Sono consentiti rapporti di prestazione diversi da quello sopra indicato purché sempre regolati dalla normativa vigente.

18. La ditta concessionaria è inoltre tenuta a osservare e far osservare tutte le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali di cui al D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81. e ss. mm. ii. ottemperando a tutti gli obblighi ivi previsti, assumendo tutte le iniziative del caso e adottando tutte le cautele necessarie, facendosi carico degli oneri economici conseguenti. Curerà l'utilizzo costante dei dispositivi di protezione individuale da parte dei propri addetti sottoposti ai rischi derivanti dal servizio.

19 La ditta concessionaria è tenuta a osservare e attuare le prescrizioni contenute nel piano di gestione delle emergenze e di evacuazione e dovrà garantire la presenza del personale adeguatamente formato per la gestione delle emergenze (addetto antincendio e addetto primo soccorso).

20 La ditta concessionaria è responsabile di eventuali violazioni di leggi, regolamenti e obblighi contrattuali commesse dai propri dipendenti, della loro capacità professionale e del loro corretto comportamento nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione ed è pertanto tenuta a rispondere dell'operato e del comportamento degli stessi.

21 La ditta concessionaria assume la responsabilità - sollevando e tenendo indenne il Comune di Melito – di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante a persone (personale dipendente e terzi) e cose a causa di qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione e/o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi convenzionalmente assunti e/o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza e igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali e di incendi, tutela dell'ambiente.

22 Il Comune di Melito non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie e alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.